

IL PROBLEMA UNIVERSITARIO

Il problema universitario è stato riproposto da vari organi d'informazione all'opinione pubblica in occasione del recente sciopero degli studenti. Le questioni che esso involve, che non riguardano soltanto la formazione dei giovani ma anche la creazione e il libero sviluppo della cultura, meritano certamente uno studio approfondito. Il prof. Pierangelo Catalano, dell'Università di Sassari, vincitore del recente concorso alla cattedra di Storia del diritto romano e, dal 1962 al 1965, responsabile delle facoltà di giurisprudenza per l'Unione Nazionale Assistenti Universitari, inizia col saggio seguente, che ha appositamente composto per la nostra Rivista, la trattazione dell'argomento.

ALCUNI ELEMENTI PER UNA VALUTAZIONE STORICA

Origine e sviluppo.

Le università moderne derivano da istituzioni che si sono andate evolvendo, senza soluzione di continuità, dal basso Medioevo al Rinascimento (1).

Nelle scuole ecclesiastiche e cittadine dell'alto Medioevo sembra si possano distinguere due gradi: un primo grado per gli insegnamenti delle scienze del trivio e del quadrivio; « un secondo grado, per cui da questi insegnamenti si saliva alla cultura superiore, che, nelle scuole ecclesiastiche, era dedicata alla filosofia e alla teologia, e, nelle scuole laiche e cittadine, era dedicata invece all' "ars dictandi", all' "ars notariæ", alla medicina, al diritto, alle scienze naturali, per la preparazione dei giudici e notai, e, dove fosse possibile, dei medici, dei meccanici o di altre professioni » (2).

(1) Non sembra vi sia filiazione dalle « università » greche e romane a quelle medioevali, né continuità dalle scuole di Bisanzio e le « università » arabe agli « studia » dell'Europa medioevale: vedi S. STELLIN-MICHAUD, *L'histoire des universités au Moyen âge et à la Renaissance au cours des vingt-cinq dernières années*, in *XI Congrès International des Sciences historiques*, Stockholm, 21-28 août 1960, Rapports, I (Uppsala 1960), p. 98.

(2) Così, in riferimento all'Italia, A. SOLMI, *Le Scuole del Medioevo e l'origine delle Università*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 114 (1941), pp. 12 ss.; cfr. però, per tutti, STELLIN-MICHAUD, *op. cit.*, p. 110.

Anche sulla base di tali « *scholæ* » (poi « *studia* ») si formarono, a partire dal XII secolo, le istituzioni universitarie, sia per lo slancio spirituale, la sete di conoscere e l'amore disinteressato del sapere, sia per lo sviluppo della civiltà urbana e del traffico internazionale. Queste istituzioni furono, essenzialmente, gli « *studia generalia* », in cui si manifestava l'esigenza di universalità politica oltre che scientifica.

Studia generalia erano quelli sorti per privilegio elargito dall'Imperatore o dal Papa, ovvero sorti spontaneamente e viventi da molti anni con il tacito consenso dei due poteri universali (*ex consuetudine*); ed erano quelli che, *solitamente*, godevano di certe prerogative e *libertates*: il diritto di docenti e scolari di organizzarsi in *collegia* e *universitates*, con un rettore liberamente eletto e propri statuti (« *oasi autonome libere da ogni soggezione tributaria e giurisdizionale verso chiunque e solo ubbidienti alla sovranità imperiale e pontificia* »); il diritto degli scolari di affluire liberamente allo Studio da ogni parte dell'Impero; il riconoscimento universale della *licentia* conferita dallo Studio (*licentia ubique docendi*).

Gli *studia generalia* non comprendevano necessariamente l'insegnamento in tutte le *facultates*: tuttavia il trapasso semantico del termine *studium generale* indica come la comprensione generale fosse proprio aspirazione e tendenza profonda; ciò viene confermato anche dal trapasso semantico del termine *universitas*, che alla fine del XV secolo designò l'istituzione volta « *all'acquisizione di tutte le scienze, sia divine sia umane* ». Le scienze erano coordinate in un'unità avente al vertice la teologia.

Le organizzazioni degli *studia* ricalcavano variamente due tipi: quello bolognese, in cui i dottori giunsero ad essere *oboedientes* delle *universitates scholarium* (corporazioni di studenti) pur avendo dapprima su questi giurisdizione (in base alla costituzione « *Habita* » di Federico Barbarossa) e pur dirigendo gli studi; quello parigino della *universitas magistrorum et scholarium*, in cui « *gli scolari si aggiungono indubbiamente in sott'ordine* » (4).

(3) Il termine *studium generale* compare, forse per la prima volta, nel terzo decennio del XIII secolo ed equivale a *studium universale* o *commune*: vedi G. ERMINI, *Il concetto di « studium generale »*, in *Archivio giuridico « Filippo Serafini »*, 127 (1942), 1, pp. 3 ss.; gli *studia generalia* si contrapponevano a quelli particolari, laici o ecclesiastici « *ereditati per ogni luogo dall'età più antica* » (op. cit., p. 8), erano gli *studia* della monarchia universale « *in antitesi agli Studi particolari delle diverse monarchie e circoscrizioni politiche minori in quella ricomprese* » (op. cit., p. 10); cfr. STELLIN - MICHAUD, op. cit., pp. 99 s., 113 ss.

Si vedano inoltre M. D. CHENU, *Introduction à l'étude de Saint Thomas d'Aquin*, Paris 1954, pp. 17 ss.; H. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin 1885, pp. 25 ss.; C. CALCATERRA, *Universitas, in Convivium*, 1947, 4, pp. 490 ss.; G. B. PHELAN, *Origines et évolution historique de l'Université*, in *Mission de l'Université*, Paris 1953, pp. 41 s.; J. MARIÉTAN, *De la classification des sciences d'Aristote à St-Thomas*, Thèse, Fribourg, Paris 1901; A. HORVÁTH, *La sintesi scientifica di S. Tomaso d'Aquino*, Torino 1932, pp. 148 ss., 132 n. 10, e 314 ss.; M. GRABMANN, *Il concetto di scienza secondo S. Tomaso d'Aquino e le relazioni della Fede e della teologia con la filosofia e le scienze profane*, in *Rivista di filosofia neoscolastica*, 26 (1934), pp. 127 ss.

(4) Sulla distinzione fra *studia* e *universitates* (nel senso originario di corporazioni) v. STELLIN - MICHAUD, op. cit., pp. 110 ss. e, ivi, biblio-

La concreta iniziativa (e quindi la organizzazione) dello « studium » dipendeva dalle varie situazioni politiche: ricordiamo l'opera dei privati e dei comuni, nell'Italia comunale (5), e la « politica universitaria » dei sovrani d'Aragona in Spagna (fin dall'inizio del XIII secolo).

L'influenza del potere politico sugli « studia » si fece più forte, in Italia, con la formazione delle signorie e dei principati; e qui si ebbe la decadenza delle « universitates scholarium » (6).

La crisi dell'Impero e poi del Papato per l'emergere degli Stati nazionali portò con sé la fine del concetto medioevale di « studium generale » (7).

Cristallizzazione e conservazione.

Le strutture medioevali restarono invariate per molti aspetti fino al XVIII secolo.

E' nota l'osservazione che tutti i grandi movimenti culturali e scientifici europei, a partire dall'Umanesimo, nacquero fuori delle università (8).

grafia. Sulle prime vicende dei rapporti fra studenti e docenti nello Studio di Bologna v. brevemente S. d'IRSA, *Histoire des universités françaises et étrangères*, I (Paris 1933), pp. 30 ss.; A. SORBELLI, *La « nazione » nelle antiche università italiane e straniere*, in *Atti del Convegno per la storia delle Università italiane tenutosi in Bologna il 5-7 aprile 1940*, I (Bologna 1943), pp. 167 ss.; *Storia della Università di Bologna*, I (Bologna 1940), pp. 149 ss. Sulle particolarità dello Studio di Perugia vedi G. ERMINI, *Storia della Università di Perugia*, Bologna 1947, pp. 63-76.

(5) Vedi P. TORELLI, *Comune ed università*, in *Atti del Convegno ecc.*, cit., pp. 235 ss. Per una conoscenza sommaria si può vedere il lavoro dell'avv. E. COPPI, *Le università italiane nel Medio Evo*, Firenze 1880.

(6) In genere circa i rapporti fra gli studia e il potere civile v. STELLIN - MICHAUD, *op. cit.*, pp. 111 ss., 116 ss. Significative sono le vicende dello Studio di Perugia nella fase signorile e principesca: v. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., pp. 165 ss. e 177 ss. Cfr., da ultimo, D. MARRARA, *L'Università di Pisa come università statale nel Granducato mediceo* (con Presentazione di F. DIAZ), Milano 1965.

(7) Cfr. ERMINI, *op. cit.*, pp. 21 ss. Viene comunemente sottolineato che nel XVI secolo si ha il passaggio dall'università sovranazionale a quella nazionale (e nazionalista): v. ad es. A. AMOROSO LIMA, *L'Université et la communauté internationale*, in *Mission de l'Université*, cit., p. 159 ss.; D. MARRARA, *op. cit.*, p. 15.

(8) Riporterò le parole dello Jaspers (K. JASPERS - K. ROSSMANN, *Die Idee der Universität*, Berlin 1961, p. 121): « L'umanesimo rinascimentale sorse al di fuori delle università scolastiche e contro di esse. Quando poi le università divennero umanistiche e filologiche, nacque, di nuovo al di fuori di esse, il rinnovamento filosofico e naturalistico nel XVII secolo (Descartes, Spinoza, Leibniz, Pascal, Kepler). Quando la filosofia penetrò nell'università sotto le forme del wolffianesimo, sorse allora al di fuori di essa il neo-umanesimo (Winckelmann, Lessing, Goethe) che poi, tramite grandi filologi (F. A. Wolf), conquistò l'università ». L'osservazione resta valida nel complesso, anche se va corretta per quanto riguarda l'Umanesimo, particolarmente in Italia e in Germania (vedi STELLIN - MICHAUD, *op. cit.*, pp. 104 ss.; e P. VACCARI, *L'Università italiana nella storia*, Modena 1926, pp. 8 ss.). Circa le università francesi v. R. AIGRAIN, *Histoire des universités*, Paris 1949, pp. 39, 46 ss., 65 ss., 76 ss.; R. GAL, *Histoire de l'éducation*, Paris 1963, pp. 72, 87 s. e 121.

Del cristallizzarsi delle istituzioni universitarie si hanno esempi evidenti anche nel rapporto con nuove istituzioni. Così in Francia il *Collège royal* (poi *Collège de France*) sorse al di fuori dell'università per volontà di Francesco I (1540); e nel XVII secolo vennero fondati lo *Jardin royal* di Parigi (antecedente del *Muséum d'histoire naturelle*), e le accademie che in seguito (nel XIX secolo) comporranno l'*Institut de France* (9). Anche la Compagnia di Gesù, che introduceva nuovi studi (particolarmente delle lingue antiche e moderne) e nuovi metodi di insegnamento, trovò opposizione nelle università (10).

E' difficile individuare le cause per cui le università europee dal XVI al XVIII secolo furono, generalmente, incapaci di guidare nuove esigenze culturali e sociali, o prontamente adeguarsi ad esse. L'istituzione in quanto tale porta alla staticità e alla conservazione; ma ciò viene certo assai aggravato là dove un ristretto corpo di docenti detiene il potere (11).

(9) Vedi S. D'IRSA, *Histoire des universités françaises et étrangères*, II (Paris 1935), pp. 121 e 151; e su « les grands corps savants, les établissements officiels d'enseignement supérieur extérieurs aux Universités » vedi J. B. PROBETTA, *Les institutions universitaires*, Paris 1951, p. 47 ss.; cfr. 7.

(10) Circa i contrasti fra la Compagnia di Gesù e l'Università di Parigi (e circa la decadenza di questa) vedi J. M. PRAT, *Maldonat et l'Université de Paris au XVI siècle*, Paris 1856, pp. 45 ss. e 71 ss.; E. PONTAL, *L'Université et les Jésuites. Deux procès en cour de Parlement au XVI siècle*, Paris 1877, pp. 26 s. e 41; H. FOUQUERAY, *Histoire de la Compagnie de Jésus en France des origines à la suppression (1528-1762)*, I (Paris 1910), pp. 362 ss., 388 ss., 413 ss. E, brevemente, A. GUILLERMOU, *Les Jésuites*, Paris 1961, pp. 46 ss. E' interessante notare che la soppressione della Compagnia e dei suoi collegi gratuiti aveva anche lo scopo di impedire a un buon numero di persone di « elevarsi al di sopra dei diritti di nascita », come si diceva nel « *Mémoire* » del 1667 su « *Raisons et moyens pour la réformation des universités* », citato da F. DE DAINVILLE, *Collèges et fréquentation scolaire au XVII siècle*, in *Population*, XII [1957, 3], pp. 479 ss.; sulla predominanza dei giovani del « *Tiers Etat* » nei collegi dei Gesuiti in Francia, nel XVII secolo, cfr. DE DAINVILLE, *op. cit.*, pp. 467 ss.

(11) Va ricordato lo « schema di questioni » per gli storici delle università in STELLIN - MICHAUD, *op. cit.*, p. 109. Si vedano le osservazioni dello JASPERS, *Die Idee der Universität*, cit., p. 122; di A. H. HALSEY, *Le università inglesi*, in *L'Università in trasformazione*, Milano 1964, pp. 72 s. (ove è citata l'opera del cardinale NEWMAN, *The idea of a University* [1853], prefazione); di R. DAHRENDORF, *Chiusura e apertura dell'Università tedesca*, ibidem, p. 219 s. Il DI DOMIZIO, *L'Università italiana. Lineamenti storici*, Milano 1952, p. 201, parlava di « influenza delle apparenze esterne del sapere — che portano a dare rilevanza a ciò che, col passare del tempo, va diventando materia convenzionale », ed inoltre del conservatorismo delle classi dominanti che tendono a mantenere integri gli strumenti della propria azione.

R. ARON, *Alcuni problemi delle università francesi*, in *L'Università in trasformazione*, cit., p. 127, scrive: « I professori di idee politicamente rivoluzionarie non sono meno conservatori nei riguardi della loro professione. Le cause del conservatorismo universitario sono molteplici, psicologiche e sociologiche. I professori, come la maggior parte degli intellettuali, hanno un amor proprio eccessivo: non vogliono diminuire il valore degli ostacoli che han superato, i titoli che hanno conquistato, il sapere che hanno acquisito e che hanno il merito di diffondere. Ora nelle università gli uomini di età matura sono inevitabilmente in una posizione di privilegio. Essi esercitano sulla carriera dei

« Un'analisi sociologica dei tentativi di riforma, ma anche di tutta la storia dell'università, dimostrerebbe che il principio dell'amministrazione autonoma corporativa è in linea di massima incapace di creare nuovi istituti e di attuare riforme fondamentali dell'istituzione, poichè esso porta al mantenimento di ciò che esiste ed eventualmente a una sua maggiore funzionalità » (12).

Rivoluzione e rinnovamento.

Sulle corporazioni doveva abbattersi la forza dei rivoluzionari (13). Il risultato della Rivoluzione fu che in Francia per circa un secolo (1793-1896) le università, come istituzioni comprendenti più facoltà ai fini della ricerca e dell'insegnamento, furono eliminate.

Nel sistema di ricerca e istruzione superiore, che si venne organizzando con la Rivoluzione e sotto Napoleone, vi era una netta differenza di funzioni tra le varie facoltà « universitarie » (che erano scuole professionali) ed i centri di ricerca scientifica (*Collège de France*, *Muséum national d'histoire naturelle*, *Ecole pratique des Hautes Etudes*, *Institut de France*) (14). Con ciò veniva anche portata innanzi la sottoposizione dell'insegnamento e della ricerca al potere politico (15).

giovani una influenza spesso decisiva. Se i giovani non trovano nella concorrenza degli anziani o dei laboratori o delle università una possibilità di liberazione, rischiano di essere sottoposti, non senza danno, alla autorità dei "patrons" che non sempre hanno il senso dell'avvenire ».

(12) H. SCHELSKY, *Einsamkeit und Freiheit. Zur sozialen Idee der deutschen Universität*, Münster 1960, p. 17 (citato dal DAHRENDORF, op. cit., p. 220).

(13) Sono noti anche gli eccessi: vedi D'IRSA, *Histoire des universités*, cit., II, pp. 141 ss.

(14) Secondo il *Rapport* presentato dal CONDORCET all'Assemblea nazionale nell'aprile del 1792, ogni grado di scuola deve essere indipendente dall'autorità politica e « siccome l'indipendenza non può essere assoluta, la scuola sarà soggetta unicamente all'assemblea dei rappresentanti del popolo » (E. CODIGNOLA, *La pedagogia rivoluzionaria*, II ed., Firenze 1925, pp. 156 s.); inoltre il Condorcet sosteneva « l'identità di iniziazione scientifica e di preparazione professionale » (E. CODIGNOLA, op. cit., pp. 162 ss.). « Ma col Condorcet, sollevatosi in tal modo a un concetto pieno, organico e per allora quasi perfetto dell'insegnamento universitario, era esaurita la fecondità della pedagogia rivoluzionaria. La storia dell'attività di Convenzione e Direttorio si riduce per questo riguardo a un'ininterrotta serie di schermaglie parlamentari fra i fautori dei principi del Condorcet e i numerosi irriducibili avversari di qualsiasi corporazione scientifica » (op. cit., p. 286 s.). « La legge dell'11 floreale (sc. dell'anno X) e più tardi l'istituzione dell'università imperiale segnano per molti decenni il trionfo della scuola speciale sul liceo Condorcet » (op. cit., p. 293).

Su queste vicende dell'istruzione superiore in Francia vedi L. LIARD, *L'enseignement supérieur en France, 1789-1893*, 2 voll., Paris 1888-1894; D'IRSA, *Histoire des universités*, cit., II, pp. 145 e passim; le brevi osservazioni di J. BEN-DAVID e A. ZLOCZOWER, *Università e sistemi accademici nelle società moderne*, in *L'Università in trasformazione*, cit., p. 58 ss.

(15) Tale sottoposizione era andata via via aggravandosi già negli stati prerivoluzionari. Bastino due esempi: dell'ordinamento napoleonico (l'università imperiale) si poté trovare, pur se forzatamente, un modello negli ordinamenti introdotti nel 1729 da Vittorio Amedeo II e confermati nel 1772 da Carlo Emanuele III (vedi G. PIOVANO, *Il monopolio del*

La Rivoluzione francese fu di stimolo alle innovazioni in Germania. Qui fu la riflessione dei filosofi idealisti a provocare l'intervento del potere politico (16), ma in direzione opposta a quella francese, riaffermando il valore dell'unità universitaria. Si tendeva ad assicurare uno stretto legame fra ricerca e insegnamento; si permetteva la creazione di istituti specializzati ma includendoli nel corpo dell'università. L'inizio del periodo è segnato dall'apertura, nel 1810, dell'Università di Berlino, voluta dallo Humboldt (direttore dell'insegnamento al Ministero degli Interni di Prussia). Veniva così conservata anche la struttura corporativa dell'università tedesca; ma la « Freiheit » universitaria era solo concessione della classe dirigente aristocratica e militare (17).

Le modifiche via via apportate in Francia all'ordinamento napoleonico (18) hanno ravvicinato questi due sistemi, ai quali, con varie oscillazioni, il sistema italiano si è ispirato a partire dall'Unità (19).

Nel frattempo, però, nuovi poli di attrazione si sono andati formando e l'università europea continentale, quale è sorta dal-

pensiero nelle Università di Vittorio Amedeo II e di Napoleone I, in *Miscellanea A. Manno*, I [Torino 1912], pp. 427 ss.; nel 1738 il giurista tedesco J. HEINECKE pubblicava la dissertazione *De iure principis circa civium studia*, nella quale sosteneva essere diritto e dovere del principe decidere a quali studi i cittadini dovessero applicarsi, e che dallo Stato dovessero essere promosse e controllate, oltre alle scuole, le accademie, gli istituti di cultura (cfr., anche a proposito del riassunto che D. Brichieri Colombi ne faceva al Muratori, C. PECORELLA, *Studi sul Settecento giuridico*, I [Milano 1964], pp. 85 s., 217 s.).

(16) Su quanto segue v. brevemente R. ARNOLD, *L'Université en Allemagne de l'Ouest. Histoire, structure et caractères*, Paris 1962, pp. 28 ss. (e ivi bibliografia); cfr. però la critica della ricostruzione storica corrente svolta da BEN - DAVID e ZLOCZOWER, *Università e sistemi accademici nelle società moderne*, cit., pp. 18 ss. Si veda, poi, *Idee und Wirklichkeit einer Universität. Dokumente zur Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin*, Berlin 1960. Scritti dello Schelling, del Fichte, dello Schleiermacher sono raccolti in *Die Idee der deutschen Universität*, Bad Homburg 1959. Va rilevato che il sistema universitario tedesco fornì poi le basi dello sviluppo della filosofia, quale disciplina sistematica, nel secolo XIX (v. BEN - DAVID e ZLOCZOWER, *op. cit.*, p. 21).

(17) Vedi BEN - DAVID e ZLOCZOWER, *op. cit.*, pp. 28-35. Dal punto di vista giuridico, poi, permaneva il sistema amministrativo del XVIII secolo (ved. C. BORNHAK, *Die Korporationsverfassung der Universitäten*, in *Verwaltungsarchiv*, 18, 1 [1909], pp. 1 ss.: « Qui troviamo sempre ancora la più pura espressione dello Stato di polizia »).

(18) Di esso reca tuttavia chiaramente l'impronta l'attuale ordinamento francese. Polemicamente osserva G. GUSDORF (*L'Université en question*, Paris 1964, p. 153; cfr. pp. 141 ss. e 72 ss.): « Guardato a centocinquanta anni di distanza, il dispotismo napoleonico appare logorato; ha conservato le strutture, ma ha perduto gli scopi ».

(19) Verso la fine del secolo scorso, il socialista A. LABRIOLA (*L'università e la libertà della scienza*, Roma 1897, pp. 34 s.) osservava a proposito della « statificazione » delle università: « In Germania ha fatto delle concessioni, più apparenti che reali, alle tradizioni e ai pregiudizi di corpo. Nel Belgio si mostra compatibile con la esistenza parallela della libera associazione. E' massima in Francia e da noi ».

l'influsso, particolarmente, tedesco e francese, si trova oggi davanti a due sistemi cui ispirarsi (20).

Il sistema sovietico, che porta alle estreme conseguenze quello napoleonico accentrando la ricerca nell'Accademia delle Scienze e lasciando alle università compiti essenzialmente di insegnamento (21).

Il sistema americano, in cui le università, sviluppando la tradizione di libertà del sistema inglese e realizzandone completamente le possibilità di trasformazione, servono a molteplici scopi (scientifici e professionali) rispondendo alle esigenze di svariate classi sociali (22).

L'UNIVERSITA' IN ITALIA

Vicende dell'Università italiana.

Nella storia recente delle università italiane possono segnarsi quattro tappe: la legge Casati del 1859; la riforma Gentile del 1923; i provvedimenti di De Vecchi del 1935; i provvedimenti successivi alla caduta del fascismo (23).

E' una strada piena di incertezze che conduce all'attuale crisi. Ne guarderemo alcuni esempi, attinenti a problemi di struttura che oggi più urgentemente si pongono.

La legge Casati si ispirava all'ordinamento tedesco, secondo la « Relazione », che parlava di « un sistema di libertà media »;

(20) Cfr. BEN - DAVID e ZLOCZOWER, *Università e sistemi accademici*, cit., p. 68; HALSEY, *Le università inglesi*, cit., pp. 76 s.

Un'amplessima bibliografia sulla situazione e i problemi attuali delle università si trova nel volume *Universität und moderne Welt. Ein internationales Symposium*, hrsg. v. R. SCHWARZ, Berlin 1962. Riguardo alla Gran Bretagna, v. ora *Higher Education. Report of the Committee appointed by the Prime Minister under the Chairmanship of Lord Robbins*, 1961-63, rist. London 1965.

(21) Vedi BEN - DAVID e ZLOCZOWER, *Università e sistemi accademici*, cit., pp. 58 ss. E' superfluo osservare che si ha qui un'università « totalitaria », (cfr. AMOROSO LIMA, *L'Université et la communauté internationale*, in *Mission de l'Université*, cit., p. 148 ss.), conclusione del processo di assorbimento delle università da parte degli Stati nazionali.

Sulla professionalizzazione e politicizzazione dell'istruzione superiore nell'URSS vedi L. FROESE, *Die Hochschule der Sowjetunion im Widerstreit von Idee und Wirklichkeit*.

(22) Vedi BEN - DAVID e ZLOCZOWER, *Università e sistemi accademici*, cit., p. 48 ss. Il sistema sembra consentire anche la selezione dei migliori: vedi M. TROW, *La democratizzazione dell'educazione superiore in America*, in *L'Università in trasformazione*, cit., pp. 145 ss.

(23) Per una visione d'insieme degli ordinamenti dell'istruzione superiore in questi periodi vedi A. NAMIAS, *Istruzione pubblica in Digesto Italiano*, XIII, 2 (1904) pp. 1027-1086; A. MORELLI, *Istruzione superiore in Nuovo Digesto Italiano*, VII (1938), pp. 371-425. G. SANGIORGIO, *Dalla riforma del 1923 alla Carta della Scuola*, in *Annali della Università d'Italia*, 1 (ottobre 1939), pp. 95 ss.; *ibid.* (dicembre 1939), pp. 216 ss. Per un esame dei moltiplicarsi dei tentativi di riforma (particolarmente prima del 1923) ed un'individuazione delle varie tendenze politiche vedi Dr Do-

ma ciò non contraddiceva al generale spirito accentratore della legge (24) e al forte influsso del sistema francese.

Non si ebbe in Italia l'organizzazione centralizzata della ricerca al di fuori dell'università, propria del sistema francese; tuttavia l'influsso di questo appare evidente se si considera che la funzione di ricerca rimase in ombra rispetto a quella di insegnamento; e, soprattutto, che poté dubitarsi che le università, organi dello Stato, non avessero personalità giuridica (25). Sia quanto al problema dell'unità (di ricerca e insegnamento) sia quanto al problema dell'autonomia, il R. D. 30 settembre 1923, n. 2102 (emanato a seguito della legge di pieni poteri del 3 dicembre 1922 n. 1601) segnò un netto accostamento al sistema tedesco.

La riforma del 1923 sottolineava la funzione di ricerca scientifica dell'università; riconosceva alle università la personalità giuridica e conferiva ad esse l'autonomia didattica, amministrativa e disciplinare (26). Anche se fatta propria dal fascismo, que-

MIZIO, *L'università italiana*, cit., pp. 151-257 (bibliografia pp. 259 ss.). Più in particolare vedi G. TALAMO, *La scuola dalla legge Casati alla inchiesta del 1864*, Milano 1960, pp. 17 ss., 96 ss., 123 ss., 141 ss., 326 ss.

(24) «Tre sistemi principali si offrivano da abbracciare: quello di una libertà piena ed assoluta, la quale, come in Inghilterra, esclude ogni ingerenza governativa; quello in cui, come nel Belgio, è concesso agli stabilimenti privati di far concorrenza cogli istituti dello Stato; quello, infine, praticato in molti paesi della Germania, dove lo Stato provvede all'insegnamento non solo con istituti suoi propri, ma ne mantiene eziandio la direzione superiore, ammettendo però la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali». (Relazione del Ministro Casati alla legge promulgata il 13 novembre 1859). Si veda, inoltre, TALAMO, op. cit., pp. 16 ss., cfr. 71 ss.

(25) Circa il prevalere del fine professionale su quello scientifico vedi M. KERBAKER, *Osservazioni sull'ordinamento delle facoltà universitarie* (Memoria letta all'Accad. di archeologia, lettere e belle arti), Napoli 1894, pp. 13-18; ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSORI UNIVERSITARI, *La riforma degli studi superiori. Relazioni al Congresso universitario*, Roma, aprile 1912, Pavia 1912, p. 7. Circa il problema della personalità giuridica v., brevemente, NAMIAS, op. cit., pp. 1037 ss. L'influsso francese è posto in evidenza, ad es., da W. FOERSTER, *Le università italiane e i più recenti piani di riforma*, trad. e note di L. CECI, Roma 1914.

(26) Basti confrontare l'art. 47 della legge Casati («L'istruzione superiore ha per fine d'indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere si pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria») con l'art. 1 del Decreto del 1923 («L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni »).

La legge Casati determinava le facoltà (art. 49), e per ciascuna facoltà le materie di insegnamento (art. 51); demandava (art. 55) ad apposito regolamento di determinare «la durata, l'ordine e la misura» secondo cui dovevano essere dati gli insegnamenti. Per contro il decreto del 1923, applicando il principio della «*Lehr- und Lernfreiheit*», stabiliva (art. 2) che potessero essere costituite «a) facoltà dirette a fini speciali; b) scuole dirette a fini speciali; c) scuole di perfezionamento», lasciandone la determinazione agli statuti (art. 6); che gli statuti determinassero inoltre (art. 2 u. c.) «le materie di insegnamento, il loro ordine e il modo in cui devono essere impartite», nonché (art. 49) «il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi...»; era lasciata agli studenti la determinazione del piano di studi.

sta riforma aveva molte radici nel passato (27).

Per contro, con i **provvedimenti del ministro De Vecchi del 1935** (in particolare il R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071) culminò una legislazione restrittiva, che seguì immediatamente alla « riforma Gentile », sia per gli inconvenienti che si verificavano nell'esercizio dell'autonomia (28) sia per la generale tendenza all'accentramento statale.

I caratteri dell'università fascista vennero poi precisati nella **Carta della Scuola**, preparata dal Ministro Bottai, ed emanata dal Gran Consiglio del fascismo il 15 febbraio 1939. Secondo la Dichiarazione XIX, l'università deve promuovere il progresso della scienza « in un ordine di alta responsabilità politica e morale »; « addestramento sportivo-militare e pratica del lavoro concorrono alla formazione spirituale dei giovani » (29). I fini politici furono perseguiti, in quel periodo, anche attraverso singole riforme che toccavano particolari contenuti educativi, fra cui mette conto qui ricordare le facoltà di scienze politiche (30).

In contraddizione con il principio dell'autonomia, peraltro, il decreto del 1923 stabiliva che i rettori e i presidi di facoltà fossero nominati, direttamente, l'uno dal re e gli altri dal ministro (su proposta del rettore): artt. 8 e 11. Si faceva così un passo indietro rispetto all'autonomia stabilita dal T.U. del 1910 e dal relativo regolamento (cfr. Dr DOMIZIO, *L'università italiana*, cit., p. 233). Analoghe osservazioni debbono farsi circa le norme riguardanti il Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

(27) Ricordiamo in particolare le conclusioni della Commissione reale nominata nel 1910: vedi COMMISSIONE REALE PER IL RIORDINAMENTO DEGLI STUDI SUPERIORI, *Relazioni e proposte, Parte I: Relazione generale* (rel. prof. L. CECI) e *schema delle proposte*, Roma 1914.

(28) Se ne trovano esempi significativi nel discorso di G. ZINGALI, *Per le nostre università* (pronunciato alla Camera dei Deputati il 5 marzo 1935), Roma 1935: sia per quanto attiene ai professori («... arriveremo in qualche Facoltà di giurisprudenza ad una cattedra di tecnica dell'allevamento del baco da seta », p. 14), sia per quanto attiene agli studenti.

Va notato che le perplessità circa gli effetti dell'« autonomia » provenivano, già prima della riforma del 1923, anche da liberali: basti leggere il discorso pronunciato da B. CROCE, ministro della Pubblica Istruzione, il 26 gennaio 1921 (*Questioni universitarie*, Roma 1921); vedi anche gli scritti del CROCE in *Pagine sparse* (II ed., Bari 1960), I, pp. 117 ss.; II, pp. 450 ss. Utile sarà ricordare le perplessità di uno storico del diritto: S. SOLAZZI, *La riforma universitaria*, Modena 1909, pp. 8 ss.

(29) Sulla posizione dell'università nel quadro educativo previsto dalla *Carta della Scuola* vedi G. BOTTAI, *L'università nella Carta della Scuola*, in *Annali della Università d'Italia*, 1 (ottobre 1939), pp. 7 ss.; M. UDINA, *L'ordinamento universitario e la Carta della Scuola*, *ibid.*, pp. 85 ss.; C. ARENA, *Funzione politica dell'università*, *ibid.*, (febbraio 1940), pp. 288 ss. Sulla « pratica del lavoro » vedi ad es. F. GIORDANO, *La pratica del lavoro nelle facoltà di ingegneria in applicazione della Carta della Scuola*, *ibid.*, pp. 294 ss. Significativo, circa l'impostazione del rapporto fra politica e ricerca scientifica, è il discorso di G. BOTTAI, *Scienza e nazione*, *ibid.* (dicembre 1939), pp. 149 ss.

(30) Tra il 1924 e il 1938 furono create le facoltà di Roma, Pavia, Padova, Perugia, furono trasformati in facoltà di scienze politiche l'Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze e la facoltà di scienze sociali dell'Università cattolica del Sacro Cuore. Le nuove facoltà dovevano servire a « educare politicamente gli uomini per i posti di comando »: v. il discorso di N. RONOLICO al Convegno tenuto nell'aprile 1942

La restaurazione degli ordinamenti democratici portò alla restaurazione dell'autonomia universitaria, con i D. L. Lgt. 7 settembre 1944 nn. 264 e 272 e 5 aprile 1945 n. 238:

« Riconosciuti ai collegi accademici (Corpo accademico e Consigli di facoltà) la potestà di eleggersi il Rettore e i Presidi, si restituiva alle facoltà il potere di liberamente determinarsi in merito alla destinazione dei posti, alle nomine, ai trasferimenti dei professori; si stabiliva che le Commissioni giudicatrici dei concorsi venissero costituite in seguito alla elezione da parte delle Facoltà; si ricostituiva, su base elettiva, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione richiamandosi insieme in vigore tutte le disposizioni che facevano obbligo di sentirne il parere (31).

Tale tendenza arrivò, in Assemblea Costituente, alle proposte (da parte di autorevoli professori nonchè dell'on. Codignola) intese ad affermare nella Costituzione il principio dell'immovibilità dei professori universitari; ma l'Assemblea approvò un testo con un'aggiunta proposta da Concetto Marchesi ed accettata da Giuseppe Dossetti, da cui risulta l'attuale ultimo comma dell'art. 33 (32).

Si ritiene che le disposizioni legislative seguenti abbiano portato (specialmente a partire dal 1951) a un **sempre più forte intervento del potere esecutivo** nella vita delle università (33).

Va detto però che con esse si è voluto provvedere ad esigenze urgenti della vita universitaria: ci limitiamo a ricordare la Legge 18 marzo 1958 n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari (il cui art. 1 stabilisce che « *gli assistenti fanno parte del personale insegnante* »), e la Legge 24 luglio 1962 n. 1073 per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 (edilizia, borse, dotazioni tecnico-scientifiche).

D'altra parte, nel 1963 è stata approvata una riforma del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) volta a coordinare e programmare la ricerca (L. 2 marzo 1963 n. 283) (34).

a Firenze (*Funzione e struttura della facoltà di scienze politiche*, Firenze 1943, p. 15). Per comprendere quanto abbia influito l'ideologia fascista sullo sviluppo di queste facoltà, si deve tener presente che, pur nei paesi in cui (a stare al *Rapport* di W. A. Robson pubblicato dall'UNESCO: *Les sciences sociales dans l'enseignement supérieur. Science politique*, Paris 1955; pp. 76 s., 146 ss.) lo studio della scienza politica « *beneficia di una situazione particolarmente favorevole* » (cioè Stati Uniti, India, Svezia e Canada), non troviamo che esso abbia luogo in apposite facoltà o strutture a queste assimilabili (anche tenendo conto delle due facoltà di scienze sociali, di lingua francese, nel Canada).

(31) Vedi DI DOMIZIO, *L'università italiana*, cit., pp. 240-250.

(32) L'ultimo comma dell'art. 33 recita: « *Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti delle leggi dello Stato* ». Vedi, in proposito, *Atti Ass. Cost.*, aprile 1947, pp. 3156, 3315, 3341, 3366, 3369, 3370 ss., 3384.

(33) Così C. L. RAGGHIANI, in *Democrazia e autonomia nella scuola*, Torino 1961, pp. 30-34; cfr. pure pp. 24 s. Per rendersi conto di quanto numerose siano state le disposizioni legislative in questo periodo basti scorrere l'indice cronologico del *Codice delle leggi sulla pubblica istruzione*, a cura di L. ZANOBINI e A. BRACCI, vol. III, Milano 1963, pp. 2281 ss.

Gravissimi problemi di strutture giuridiche e di costume sociale restano, purtroppo, insoluti e fanno sorgere l'esigenza, sempre più pressante, di una nuova legge che riordini l'intero settore degli studi universitari. In tutto ciò si inserisce la tendenza, di varie forze politiche, di negare i contenuti educativi tradizionali (35). Esiste, in effetti, un profondo nesso fra strutture universitarie e contenuti: ricordiamo, come esempio recente, le iniziative miranti a una proliferazione (oltre che riforma) delle facoltà di scienze politiche e le obiezioni che vi sono state mosse.

Tali iniziative appaiono ora avanzate, anche per motivi contingenti di « politica » universitaria, soprattutto da ambienti laicisti (sostenuti, a livello parlamentare, dall'on. Codignola) (36).

Il Disegno di legge 2314 (modifiche all'ordinamento universitario)

Il 4 maggio 1965 il ministro della Pubblica Istruzione on. prof. Luigi Gui ha presentato alla Camera dei deputati un « Disegno di legge » « in armonia con i suggerimenti della Commissione

(34) Dal dicembre 1963 fa parte del Governo un Ministro (senza portafoglio) incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica (cfr. *Codice della ricerca scientifica e tecnologica*, a cura di A. BARLAAM e G. CONTINI, Milano 1965, p. 24). E' ora in progetto l'istituzione di un Ministero, con propri bilancio e organico (cfr. *Tribuna universitaria*, gennaio-febbraio 1965). Tutto ciò induce a credere che ci si avvii a uno sviluppo della ricerca extrauniversitaria. Peraltro, si legge nella *Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia*, presentata il 30 settembre 1965, allegata alla relazione previsionale e programmatica ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330 (*Atti Parlamentari, Legislatura IV, Camera dei Deputati*, Doc. XV, n. 2 bis, p. 34) che « per difficoltà normative non possono funzionare efficientemente organi di ricerca diretta del CNR »!

(35) T. CODIGNOLA (*La programmazione scolastica come scelta politica, in Programmazione scolastica e nuovi contenuti educativi*, Verona 1964, pp. 63 ss.), afferma che « non si devono fissare dall'alto i contenuti educativi », e ritiene che « la conservazione scolastica [...] trova le sue roccaforti fondamentali nelle università ». V'è chi considera « il presente come contenuto educativo » (op. cit., pp. 81 ss.); chi respinge una scuola « che si fa unicamente portatrice e conservatrice di valori appartenenti ad altre età » (op. cit., pp. 120 ss.); chi ritiene che si debba sostituire « alla cultura "conquistata", già tutta scritta nei libri, che è soltanto mistificazione e non cultura, la realtà vera della cultura che è sempre ricerca, che sempre si costruisce in collegamento con le aspirazioni profonde delle masse » (op. cit., p. 117). Secondo G. CALOGERO (in *La Stampa*, 16 giugno 1965) « niente è mai fondamentale e indispensabile in assoluto, salvo per cervelli storti dall'autoritarismo didattico alla De Vecchi ».

(36) In senso favorevole v.: A. GALANTE GARRONE, *La facoltà di scienze politiche riforma-pilota per l'università*, in *La Stampa*, 3 aprile 1965, p. 9.

Obiezioni sono state mosse sia dal punto di vista dei contenuti (v. ad es. l'articolo apparso in *Coscienza. Rivista del Movimento laureati di Azione cattolica*, n. 5, maggio 1965), sia da quello delle strutture: si produrrebbe una moltiplicazione delle facoltà come « centri di potere » e quindi delle barriere tra le varie scienze sociali (vedi *Tribuna universitaria*, *Giornale dell'Unione Nazionale Assistenti Universitari*, gennaio-febbraio 1965, p. 2; maggio-giugno 1965, p. 6). Sul II Convegno nazionale degli assistenti di giurisprudenza dell'UNAU, cfr. *L'Osservatore Romano*, 17 marzo 1965, p. 6.

ne di indagine istituita ai sensi della legge 24 luglio 1962 n. 1073, e con le linee direttive del piano pluriennale di sviluppo della scuola presentato al Parlamento il 30 settembre 1964 ».

Tale disegno, è detto nella « Relazione » del Ministro, « **non pretende di essere "la riforma", ma è certo che intende provocare una riforma** ». Esso pone le **norme che inquadrano tutta la vita universitaria**, anche se lascia scoperti (e quindi non coordinati), principalmente, i punti del diritto allo studio, del finanziamento, dell'edilizia e (in parte) del personale.

Rinviamo a poi un esame più dettagliato del « *Disegno di legge* » (anche in rapporto agli emendamenti proposti da associazioni e gruppi, ed alla « *Proposta di legge* » d'iniziativa comunista presentata l'8 ottobre 1965), ci limiteremo qui a considerare alcune linee fondamentali.

Il « *Disegno di legge* » è suddiviso in sei titoli: 1. *Struttura della Università* (artt. 1-7); 2. *Organi universitari* (artt. 8-14); 3. *Concorsi a cattedre. Adempimento dei doveri accademici* (artt. 15-23); 4. *Ordinamento didattico* (artt. 24-32); 5. *Consiglio nazionale universitario* (art. 33); 6. *Disposizioni generali finali e transitorie* (artt. 34-39).

1. Nel titolo riguardante le **strutture** sono contenute, sparse in vario modo, anche le norme principali che riguardano lo **sviluppo futuro delle università** (37). Va notato subito che il rapporto del Ministro della P. I. al Consiglio dei Ministri sui progetti per nuove istituzioni è previsto come annuale (art. 2) (38).

Oltre alle facoltà sono previste le seguenti strutture: istituti aggregati (che organizzano « *corsi di preparazione per il conseguimento di diplomi universitari* », art. 1), istituti scientifici (che raggruppano, allo interno delle facoltà, « *insegnamenti identici, o corrispondenti in tutto o in parte* », art. 15), dipartimenti (che coordinano « *l'attività di più istituti ed anche di singole cattedre d'insegnamento, eventualmente appartenenti a diverse facoltà, di materie affini interessate allo studio di comuni settori di ricerca scientifica* », art. 7).

I titoli di studio vengono distinti secondo tre gradi: diploma universitario, laurea, dottorato di ricerca.

Il potere per la costituzione o modifica delle strutture viene affidato in gran parte al Governo (accrescendo le competenze dell'esecutivo anche rispetto alla legislazione vigente) (39), ed in parte agli organi uni-

(37) Mette conto di notare che, nella « *Proposta di legge* » di iniziativa dei deputati comunisti, le norme attinenti allo sviluppo sono contenute nel titolo (artt. 70 ss) riguardante il Consiglio Universitario Nazionale (cioè l'istituendo organo che presiederebbe al collegamento tra le università con compiti di consulenza e proposta nei confronti degli organi dello Stato).

(38) La « *Proposta di legge* » comunista prevede per contro un programma quinquennale da approvarsi con legge.

(39) Ricordiamo: le nuove istituzioni di università, facoltà, istituti aggregati che non comportino oneri per lo Stato e non prevedano innovazioni nei riguardi dell'ordinamento generale degli studi universitari (art. 2, comma 3); l'elenco delle facoltà e degli istituti aggregati che possono essere costituiti e la specificazione dei titoli che essi possono conferire (art. 3, comma 1); l'ordinamento e la durata degli studi dei singoli corsi di diploma o laurea, nonché le modalità per l'accesso (art. 3, comma

versitari (40). Resta di competenza del Parlamento il provvedere alle istituzioni di nuove università (o istituti universitari), facoltà, istituti aggregati « *che comportino oneri per lo Stato o che prevedano innovazioni nei riguardi dell'ordinamento generale degli studi universitari* » (art. 2 comma 3).

2. Organi universitari. Il « Disegno di legge » tende ad allargarne, in certa misura, la composizione al di fuori dei professori di ruolo.

Così per il Corpo accademico (art. 8) (41), per il consiglio di amministrazione (art. 9) (peraltro è prevista la formazione di una giunta « *per deliberare nei casi di urgente necessità e per l'esame preliminare delle questioni di particolare importanza* », art. 11) e per i Consigli di facoltà.

3. Concorsi a cattedre e adempimento dei doveri accademici. A tale riguardo, l'innovazione principale consiste nel fatto che 3 sui 7 componenti delle commissioni giudicatrici verrebbero scelti non mediante elezione bensì mediante sorteggio (art. 15).

L'art. 20 stabilisce che « *durante il periodo di straordinariato, il professore di ruolo non può essere trasferito ad altra sede* ».

Di un certo vigore sono alcune delle norme poste dall'art. 22: « *E' fatto divieto ai professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati, ed agli assistenti universitari di ruolo di ricoprire incarichi a carattere continuativo comunque retribuiti o compensati presso enti pubblici o privati, ivi comprese le università private e gli istituti universitari privati, nonché presso organismi nazionali ed internazionali* » (comma 1; il comma 2 prevede il collocamento in aspettativa nel caso di incarichi dichiarati « *di rilevante interesse* »); « *Coloro che esercitano la libera professione o l'attività di consulenza fuori dell'ambito universitario, o ricoprono le cariche di cui all'ultimo comma del presente articolo (sc. membri del Parlamento, o di assemblee regionali, presidente del consiglio provinciale, sindaco nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti o capoluoghi di provincia) non sono eleggibili negli organi accademici, né all'ufficio di direttore di istituto o di dipartimento. Ad essi non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, né può essere affidata la direzione di scuole di specializzazione* » (comma 4).

Alcuni poteri di vigilanza sull'adempimento dei doveri accademici e di punizione vengono affidati al Consiglio di amministrazione (art. 21 u. c.; 23)

4. Ordinamento didattico. Non viene abolita, sostanzialmente, la distinzione fra insegnamenti obbligatori e complementari. Gli insegnamenti obbligatori, il numero minimo complessivo de-

6); le norme per l'istituzione e il funzionamento dei dipartimenti (art. 7, commi 10 e 11).

(40) Basti ricordare che l'istituzione dei dipartimenti non sarebbe obbligatoria e che il Consiglio di dipartimento sarebbe composto essenzialmente dai direttori degli istituti scientifici (art. 7 comma 8).

(41) E' da notare che il Corpo accademico *dovrebbe* essere convocato solo qualora la metà dei suoi componenti ne facesse richiesta scritta al rettore per discutere problemi di interesse generale (art. 8, comma 4).

gli insegnamenti che lo studente deve seguire, ed eventualmente l'ordine e la modalità con cui devono essere impartiti verranno fissati dal potere esecutivo (mediante decreti: art. 24).

Le sessioni di esame vengono ridotte a due (art. 27 comma 2), e vengono introdotti « sbarramenti » dopo il primo biennio di studi (art. 28).

L'art. 31 istituisce una laurea abilitante all'insegnamento nelle scuole medie per le facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali (con appositi esami).

5. Consiglio nazionale universitario. Secondo l'art. 33, il Governo della Repubblica viene delegato a emanare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per l'istituzione di detto Consiglio.

L'art. 33 stabilisce alcuni criteri cui dovrebbe attenersi il decreto: ad esempio, il CNU oltre a sostituire la prima sezione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, assumendone le relative funzioni, dovrebbe avere compiti di coordinamento didattico e scientifico con facoltà di formulare proposte al Ministero in materia di organizzazione degli studi e di sviluppo dell'istruzione universitaria e di esprimere pareri in merito a provvedimenti legislativi riguardanti la vita universitaria. Generici criteri vengono fissati circa la composizione del Consiglio.

6. Il Governo della Repubblica viene delegato a riunire in testo unico, entro due anni, tutte le disposizioni in materia di istruzione universitaria provvedendo al coordinamento « ed ove occorra alla loro integrazione in base ai principi direttivi della presente legge » (art. 38).

*

Da questa sommaria analisi del « Disegno di legge » appare chiara la volontà di dare alla vita universitaria italiana una struttura stabile, cioè tale che possa permanere invariata per molti anni. Tanto più perplessi ci lascia quindi l'intento, dichiarato dal Ministro nella « Relazione », di « provocare una riforma » senza « imporre soluzioni », ma soltanto proponendole agli organi universitari (42): la storia dello sviluppo, della cristallizzazione e dei rinnovamenti delle università che abbiamo sopra tratteggiato non ci permettono, riteniamo, altro atteggiamento.

Prima di procedere alla formulazione di un giudizio sulla efficacia delle riforme proposte, sarà però opportuno chiarire, in un prossimo saggio, quali siano le funzioni della Università e quali le strutture necessarie per assicurarne l'adempimento.

Pierangelo Catalano

(42) Tale intento non sembra contrastare con l'accentuata attribuzione di potere all'esecutivo, quale appare dal *Disegno di legge* (vedi la nota 39).